

## Legenda



ratio legis · motivo · causa



condizione essenziale



divieto



regola di funzionamento



questione discussa



definizione



obiettivo



dottrina



giurisprudenza



diverso da



eccezione alla regola

## Ordine di lettura esempio

ISTITUTO

### 3. La scomparsa

DEFINIZIONE

situazione che si ha quando una persona non compare più nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie

art. 48

NORMA

REGOLA



Di per sé non è una situazione giuridica bensì un mero fatto; essa assume rilevanza giuridica solo con la **nomina** del curatore



**nomina**

DETTAGLIO

può essere effettuata su istanza degli interessati, dei presunti successori o del pubblico ministero, affinché questi rappresenti lo scomparso in giudizio, nella formazione di inventari o di conti, nelle liquidazioni o divisioni in cui è coinvolto



**nomina**

ECCEZIONE

non si fa luogo alla nomina del curatore se:  
a. vi è un **rappresentante** legale  
b. se lo scomparso è **incapace**

# IPOTESI 1

## L'interpretazione del negozio giuridico

Attività diretta a determinare il contenuto e gli effetti concreti del negozio



Interpretazione:

### 1) SOGGETTIVA

interpretazione "individuale" del negozio che può essere:

**a. Tipica:** attribuzione alla dichiarazione finale di un significato obiettivo, secondo il valore che a essa comunemente si attribuisce



propria dell'età arcaica, caratterizzata da formalismo negoziale

**b. Individuale:** accertamento, tramite la dichiarazione negoziale o tramite concomitanti circostanze estranee a essa, di ciò che il soggetto ha effettivamente voluto



si sviluppa in età preclassica, soprattutto nei negozi privi di forma solenne (tipici del *ius gentium*) e ispirati al criterio dell'*fides*.

Passaggio da interpretazione tipica a individuale è graduale:

- significato obiettivo della dichiarazione può essere **estensivamente o restrittivamente corretto** tramite interpretazione del significato effettivo voluto dall'autore
- si applica maggiormente ai **negozi privi di forma** e in materia testamentaria
- diventa strumento importante per fondare **rimedi di *ius praetorium***



### interpretazione "generale"

attribuire un'interpretazione più favorevole alla validità o alla maggiore efficacia del negozio

### 2) OGGETTIVA

**interpretazione "generale"** fissata dal diritto, in relazione a particolari tipi negoziali. Es:

- *favor dotis* (negozi dotali)
- *favor testamenti* (ultima volontà)
- *favor libertatis* (manumissioni)
- *buona fede* (negozi ispirati al criterio della *fides*)
- *favor debitoris* (stipulatio)

## L'interpretazione del negozio giuridico

Attività diretta a determinare il contenuto e gli effetti concreti del negozio



Interpretazione:

### 1) SOGGETTIVA

interpretazione "individuale" del negozio che può essere:

**a. Tipica:** attribuzione alla dichiarazione finale di un significato obiettivo, secondo il valore che a essa comunemente si attribuisce



propria dell'età arcaica caratterizzata da formalismo negoziale)

**b. Individuale:** accertamento, tramite la dichiarazione negoziale o tramite concomitanti circostanze estranee a essa, di ciò che il soggetto ha effettivamente voluto



si sviluppa in età preclassica, soprattutto nei negozi privi di forma solenne (tipici del *ius gentium*) e ispirati al criterio dell'*fides*.

Passaggio da interpretazione tipica a individuale è graduale:

- significato obiettivo della dichiarazione può essere **estensivamente o restrittivamente corretto** tramite interpretazione del significato effettivo voluto dall'autore

- si applica maggiormente ai **negozi privi di forma** e in materia testamentaria

- diventa strumento importante per fondare **rimedi di *ius praetorium***



### interpretazione "generale"

attribuire un'interpretazione più favorevole alla validità o alla maggiore efficacia del negozio

### 2) OGGETTIVA

**interpretazione "generale"** fissata dal diritto, in relazione a particolari tipi negoziali. Es:

- *favor dotis* (negozi dotali)
- *favor testamenti* (ultima volontà)
- *favor libertatis* (manumissioni)
- *buona fede* (negozi ispirati al criterio della *fides*)
- *favor debitoris* (stipulatio)

# Il mutuo

contratto reale, concluso tramite il trasferimento di proprietà di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante altrettanti fungibili dello stesso genere e qualità



il mutuo produce effetti solo se c'è:

1. *datio*



*traditio* translativa della proprietà di cose fungibili



se non c'è *traditio*

- per mancanza di capacità o legittimazione il mutuo è nullo
- la semplice promessa di dare a mutuo avrebbe effetti solo in forma di *stipulatio*

2. **concorde intento** delle parti di contrarre mutuo



non ci può essere mutuo:

- in caso di dissenso
- per *error in persona* nell'identità del mutuante

## Effetti



dal mutuo nasce l'obbligo di restituire al mutuante il *tantundem eiusdem generis et qualitatis*, cioè **almeno quanto si è ricevuto** con *datio*



il patto con cui il mutuatario si impegna a restituire:

- quantità minore si intende come mutuo per quanto restituito e donazione per l'eccedenza
- quantità maggiore (anche per interessi) obbliga solo se fatto in forma di *stipulatio*

## Tutela giudiziaria



Obbligo di restituzione è sanzionato da azione civile rigorosa *actio/condictio*

- certae pecuniae* (mutuo in denaro)
- certae rei* (mutuo di cose fungibili)

## Figure particolari:

a. mutuo al *filius*



Divieto di dare denaro a mutuo al *filius familias*



Divieto

- reso operante dal pretore con:

- exceptio* da opporsi all'azione intentata dal terzo mutuante contro il *filius*

2. *denegatio* dell'azione *de peculio* che il mutuante intendesse esperire contro il *pater*

- cessa quando:

- a. il *pater* ha dato consenso al mutuo
- b. o ne abbia avuto vantaggio
- c. il figlio divenuto *sui iuris* lo ratifica
- d. è fatto dal *filius* soldato (nel diritto giustin.)



Il pagamento effettuato contro il divieto è irripetibile

## b. Mutuo marittimo

c.d. *fenus nauticum* / *pecunia traiectica* è un mutuo di danaro:

- a. che deve essere trasportato dal mutuuario per mare e utilizzato per l'acquisto di merci nel luogo di arrivo
- b. o essere utilizzato per l'acquisto di merci destinate a essere trasportate per mare



Il mutuatario:

1. tenuto alla restituzione solo se il denaro o le merci pervengono a destinazione
2. può essere validamente obbligato al pagamento di **interessi**



- senza limiti nel diritto classico
- limite del 12% nel diritto giustin.